



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 29-11-2019
N° DELIBERA: 56

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DETENZIONE CANI E ASPETTI CONNESSI.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Novembre alle ore 19:10 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		MONIELLO VINCENZO	X	
BERNARDO GIANCARLO		X	NUZZO GIUSEPPE	X	
BIONDO VERONICA	X		NUZZO MICHELE	X	
CIOFFI ANNA	X		PASCARELLA LIDIA	X	
CRISCI PASQUALE	X		SGAMBATO MARIA GIUSEPPA		X
DE LUCIA CARMINE	X		DI CECCO DANILO	X	
DE LUCIA CARMINE	X		VIGLIOTTI VINCENZO	X	
FERRARA MARCANTONIO	X				
IADARESTA PASQUALE	X				
MASIELLO MAURIZIO		X			

Presiede il sig. **PASQUALE IADARESTA**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- questo Comune non è dotato di un regolamento per la detenzione dei cani e aspetti connessi;
- che questa Amministrazione sostiene e promuove la tutela, il rispetto e la protezione degli animali;

CONSIDERATO che la tutela e il rispetto degli animali rappresenta un valore di civiltà, di cultura e di modernità;

RICONOSCIUTO che le specie animali hanno diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e fisiologiche ed etologiche nell'ambito dei principi e indirizzi e delle normative vigenti nazionali regionali e comunali;

RICHIAMATA la normativa di riferimento emanata in materia;

RILEVATA la necessità di coordinare in un unico regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale, assicurando al contempo la corretta e pacifica convivenza tra essi e la popolazione;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di approvare apposito Regolamento al riguardo;

PRESO ATTO, altresì, che la bozza è stata approfonditamente esaminata dalla Commissione Comunale per la stesura e modifica dei regolamenti che ha chiuso favorevolmente il relativo verbale in data 13.11.2019;

LETTI:

- l'art.161 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 avente ad oggetto “ conferimento funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.97 n. 59;
- gli art. 7 e 107 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI APPROVARE L'ALLEGATO SCHEMA** di Regolamento per la detenzione dei cani e aspetti connessi;
2. **DI DARE ATTO** che con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in materia e in contrasto con lo stesso;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art.49 del TUEELL, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio Comunale

IL SINDACO
-Rag.Andrea PIROZZI-

Deliberazione n. 56 del 29-11-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 29-11-2019
N° DELIBERA: 56

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DETENZIONE CANI E ASPETTI CONNESSI.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Novembre alle ore 19:10 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		MONIELLO VINCENZO	X	
BERNARDO GIANCARLO		X	NUZZO GIUSEPPE	X	
BIONDO VERONICA	X		NUZZO MICHELE	X	
CIOFFI ANNA	X		PASCARELLA LIDIA	X	
CRISCI PASQUALE	X		SGAMBATO MARIA GIUSEPPA		X
DE LUCIA CARMINE	X		DI CECCO DANILO	X	
DE LUCIA CARMINE	X		VIGLIOTTI VINCENZO	X	
FERRARA MARCANTONIO	X				
IADARESTA PASQUALE	X				
MASIELLO MAURIZIO		X			

Presiede il sig. **PASQUALE IADARESTA**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- questo Comune non è dotato di un regolamento per la detenzione dei cani e aspetti connessi;
- che questa Amministrazione sostiene e promuove la tutela, il rispetto e la protezione degli animali;

CONSIDERATO che la tutela e il rispetto degli animali rappresenta un valore di civiltà, di cultura e di modernità;

RICONOSCIUTO che le specie animali hanno diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e fisiologiche ed etologiche nell'ambito dei principi e indirizzi e delle normative vigenti nazionali regionali e comunali;

RICHIAMATA la normativa di riferimento emanata in materia;

RILEVATA la necessità di coordinare in un unico regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale, assicurando al contempo la corretta e pacifica convivenza tra essi e la popolazione;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di approvare apposito Regolamento al riguardo;

PRESO ATTO, altresì, che la bozza è stata approfonditamente esaminata dalla Commissione Comunale per la stesura e modifica dei regolamenti che ha chiuso favorevolmente il relativo verbale in data 13.11.2019;

LETTI:

- l'art.161 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 avente ad oggetto “ conferimento funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.97 n. 59;
- gli art. 7 e 107 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI APPROVARE L'ALLEGATO SCHEMA** di Regolamento per la detenzione dei cani e aspetti connessi;
2. **DI DARE ATTO** che con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in materia e in contrasto con lo stesso;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art.49 del TUEELL, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio Comunale

IL SINDACO
-Rag.Andrea PIROZZI-

Deliberazione n. 56 del 29-11-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DETENZIONE CANI E ASPETTI CONNESSI.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del POLIZIA LOCALE - SICUREZZA URBANA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 25-11-2019

Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DETENZIONE CANI E ASPETTI CONNESSI.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Non Necessario di regolarità contabile.

Vengono espresse le seguenti note:

Addì, 25-11-2019

Il Responsabile del Servizio
MORGILLO VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 29-11-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DETENZIONE CANI E ASPETTI CONNESSI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **Rosa Di Marzo** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 10-12-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 25-12-2019 ,

Addì, 10-12-2019

Il Responsabile della pubblicazione
Rosa Di Marzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 29-11-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DETENZIONE CANI E ASPETTI CONNESSI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Addì, 10-12-2019

Il Responsabile AAGG
ROSA DI MARZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE SANTA MARIA A VICO

-Prov. di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI E ASPETTI CONNESSI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento
- Art. 4 - Obbligo di guinzaglio e di museruola
- Art. 5 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Art. 6 - Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 7 - Detenzione all'interno di abitazione e di aree private
- Art. 8 - Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 9 - Obblighi e divieti vari
- Art. 10 - Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento
- Art. 11 - Divieto di abbandono
- Art. 12 - Cani randagi
- Art. 13 - Tutela dall'aggressività dei cani
- Art. 14 - Disposizioni transitorie
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti.

Art. 2

Principi generali

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli,
- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore sono responsabili del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite.

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3

Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalle norme nazionali e/o regionali, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente ed alla registrazione dello stesso presso l'anagrafe canina.

In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, entro 40 giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Servizio Veterinario dell'ASL :

- a) la morte dell'animale onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- b) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i tre giorni successivi al fatto, comunicando le generalità del nuovo proprietario;

c) la variazione di residenza.

Art. 4

Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:

- a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
- b) di tenere l'animale, anche se di piccola taglia, sempre al guinzaglio ;
- c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;
- d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- e) di evitare di far abbeverare l'animale direttamente da fontanini/fontane pubbliche senza l'uso di scodelle o idonei recipienti;

Il proprietario deve utilizzare un guinzaglio di una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali aree per cani individuate dai comuni. Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
- i cani delle forze di polizia e quelli delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio.

Art. 5

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente art. 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale smaltendole dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
- b) avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lett. a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

Art. 6

Tutela del patrimonio pubblico

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

Art. 7

Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole.

Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare il cane su balconi per più di tre ore giornaliere, senza che vi sia un idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto, o di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere, altrettanto, provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a mt.2,00 e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche. In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata.

La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno mt.2,00 e non deve risultare facilmente scavalcabile.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie e per la ricerca del tartufo, purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

Art. 8

Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto ai sensi delle norme esistenti in materia.

I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l'animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Viene concessa la facoltà di non ammettere cani al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

I gestori di tali esercizi hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.

Art. 9

Obblighi e divieti vari

E' vietato:

- tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
- lasciare i cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- trasportare cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
- l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
- l'impiego di dispositivi a scarica elettrica.

Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico:

- ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani.

Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

Art. 10

Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio Veterinario dell'ASL ed al Comando Polizia Municipale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro le quarantotto ore dal momento in cui se ne sono accorti.

La sottrazione del cane deve essere segnalata agli stessi uffici, allegando copia della relativa denuncia fatta a un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Municipale.

Art. 11

Divieto di abbandono

È vietato abbandonare cani di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 2 (due) giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

Art. 12

Cani randagi

La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Municipale.

Art. 13

Tutela dall'aggressività dei cani

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressione dei cani, si applica, per il relativo periodo di validità, l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3 marzo 2009 (G.U. del 23 marzo 2009, n. 68), e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ufficio comunale che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia Municipale i nominativi dei proprietari di cani identificati come "impegnativi" ai sensi dell'ordinanza di cui al primo comma e di quelli inseriti nell'apposito registro tenuto dal Servizio veterinario ai sensi dell'art. 3, comma 3, della stessa ordinanza. La Polizia Municipale effettua periodici, frequenti controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, nonché delle misure di prevenzione stabilite dal Servizio veterinario.

I detentori di cani identificati come "impegnativi" dall'ordinanza di cui al comma primo, nonché quelli inseriti nel registro tenuto dal competente Servizio veterinario dell'A.S.L., hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni, fatta salva diversa o ulteriore prescrizione disposta dal Servizio veterinario:

- a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
- b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
- c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento

dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

Art. 14 **Disposizione transitorie**

Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente art. 7, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro mesi 6 , salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 15 **Sanzioni**

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

Alla violazione dell'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati da cani rientranti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della salute di cui all'art. 13 del presente regolamento consegue, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00.

Alla stessa consegue la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso

Presso il canile convenzionato con questo Ente con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando il medesimo non abbia provveduto ad idonea assicurazione per la durata minima di un anno;

Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e pubblicazione.